NORMATIVITÀ NEOLIBERALE: EMPOWERMENT E REPRESSIONE

Neoliberal Normativity: Empowerment and Repression

Antonio Tucci
Università degli Studi di Salerno
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8395-7523
E-mail: a.tucci@unisa.it

Trabalho enviado em 22 de setembro de 2024 e aceito em 04 de novembro de 2024

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRACT

Il diritto nelle forme autoritarie del neoliberalismo assume un aspetto strategico - non proprio occultato - finalizzato alla gestione e alla valorizzazione stessa del modello. Obiettivo del saggio è indagare intorno alle modalità mediante le quali questa strategia viene messo in atto. A questo proposito risulta assolutamente fecondo e fondamentale il contributo fornito dalla riflessione foucaultiana sulla governamentalità neoliberale, connotata da una strutturale ambivalenza del diritto che si manifesta mediante la sovrapposizione di dispositivi repressivi e incrementativi. Le tesi di Foucault saranno messe alla prova della crescente diffusione dei poteri nella governance neoliberale attuale e della affermazione di politiche securitarie che sempre più connotano le politiche dei paesi neoliberali.

Parole chiave: empowerment, repressione, normatività/normalizzazione; diritto; neoliberalismo autoritario.

ABSTRACT

Law in the authoritarian forms of neoliberalism takes on a strategic-not exactly hidden-aspect aimed at the very management and enhancement of the model. The aim of the essay is to investigate around the ways by which this strategy is put into action. In this regard, the contribution made by Foucauldian reflection on neoliberal governmentality, marked by a structural ambivalence of law that manifests itself through the superimposition of repressive and augmentative devices, is fruitful and fundamental. Foucault's theory will be tested by the increasing diffusion of power in current neoliberal governance and the assertion of securitarian policies that increasingly connote the policies of neoliberal countries.

Keywords: empowerment, repression, normativity/normalization; law; authoritarian neoliberalism

INTRODUZIONE

«Il neoliberalismo, considerato a partire dalle sue forme contemporanee, starebbe subendo uno snaturamento o una degenerazione che dovrebbe essere decifrata come il sintomo di un modello in crisi […]. Tuttavia, se affrontato nella sua dimensione strategica, il neoliberalismo sembra essere sempre stato coinvolto in un insieme di relazioni (di composizione o di alleanza, ma anche di antagonismo) con altre razionalità politiche, essendosi quindi confrontato fin dall'inizio con l'obbligo di designare i nemici e di riflettere sulle modalità d'azione che avrebbero potuto garantire l'efficacia dell'offensiva. Riconoscere questa dimensione strategica del neoliberalismo implica come conseguenza il riproporre la questione delle sue origini storiche, per mostrare quanto il ruolo della strategia sia stato centrale sin dall'inizio» (DARDOT, GUÉGEN, LAVAL, SAUVÊTRE, P. 21).

Questa strategia, che va individuata secondo gli autori già nelle prime manifestazioni del liberalismo autoritario, al punto da rappresentarne l'essenza, ci pone di fronte ad una logica ambivalente che affianca al carattere eminentemente incrementativo e produttivo del neeoliberalismo forme di esercizio del potere repressive e sanzionatorie, in cui la violenza assume forme e gradazioni differenti. Potremmo dire in altri termini che il neoliberalismo, soprattutto negli ultimi decenni e in particolare nelle sue forme autoritarie, manifesta una seconda anima (che tende ideologicamente a tenere nascosta): il ricorso alla violenza, alla repressione in primo luogo finalizzata alla conservazione dell'ordine del mercato(DARDOT, GUÉGEN, LAVAL, SAUVÊTRE, P. 25), tramite l'individuazione di "nemici interni" e mediante l'uso a volte "spregiudicato" del diritto: autentica "macchina da guerra neoliberale".

Si fa, pertanto, necessaria un'indagine sul diritto e sulle sue trasformazioni come dispositivo e strategia neoliberale, a tal proposito appare fondamentale il contributo che Foucault ha fornito a partire dalla riflessione sulle tecniche di governo.

QUALE DIRITTO? TRA LOGICHE SOVRANE, DISCIPLINARI E GOVERNAMENTALI

Foucault, come è noto, mediante la particolare attenzione che pone nei confronti dei processi sociali, spinge ad una riflessione sul giuridico tesa a segnare uno scarto netto rispetto a quelle letture che riservano al diritto e alle sue istituzioni un ambito di esclusività e, in quanto tale esterno, irriducibile, non sovrapponibile alla società. L'operazione di Foucault consiste

proprio nel voler condurre il diritto all'alveo della società e svincolarlo da quella presunzione di *purezza* da parte della scienza giuridica che lo aveva, da un lato, sottratto ad ogni commistione con i fatti sociali e, dall'altro, lo aveva eletto a modello, a dispositivo di controllo, a tecnica orientata all'ordine. Pensare il diritto in uno stretto e indissolubile legame con la forza, con la sanzione, significa attribuire al diritto un ruolo di centralità; al contempo, però, conferire ad esso caratteristiche altre, e dunque confutare l'idea che il potere si esprima esclusivamente in termini di coercitività, significa per molti versi ricollocare il ruolo del diritto all'interno delle dinamiche stesse del potere e delle relazioni sociali.

In particolare, l'interesse che attraversa tutta l'opera foucaultiana per il tema del soggetto e delle forme della soggettivazione rappresenta il punto dal quale Foucault muoverà - nella riflessione intorno ai sistemi disciplinari e biopolitici-governamentali - verso un serrato confronto con il diritto stesso, un confronto, benché non sistematizzato, di grande rilevanza per la teoria giuridico-politica.

Già nel ciclo di conferenze tenute a Rio de Janeiro nel 1973, l'interesse alla pratiche giuridiche è motivato da Foucault con l'obiettivo di «mostrare la costituzione di un soggetto della conoscenza attraverso un discorso, considerato come un insieme di strategie che fanno parte di pratiche sociali [...] Mi è parso – aggiunge Foucault - che tra le pratiche sociali nelle quali l'analisi storica permette di localizzare l'emergere di nuove forme di soggettività, le pratiche giuridiche, o più precisamente le pratiche giudiziarie, siano le più importanti» (FOUCAULT, 1997, P.2)[1], così come nelle lezioni al *Collège de France* del 1972/73 dedicate alla *Società punitiva*, il diritto, i dispositivi giuridici repressivi sono analizzati e studiati come dispositivi della "guerra civile", temi che come è noto troveranno un importante esito nella pubblicazione di *Sorvegliare e punire*(FOUCAULT, 1993; 2016.

L'attenzione di Foucault nei confronti del diritto nasce da un'esigenza ben precisa: disarticolare un discorso che aveva ridotto il tema del potere e delle forme di soggettivazione che in - e attraverso - esso si costituiscono al discorso giuridico; il monopolio del giuridico viene direttamente attaccato da Foucault, per evidenziare altre forme, altre modalità di manifestarsi del potere, o per meglio sottolineare una particolare articolazione delle relazioni di potere non riducibili alla formalizzazione (giuridica) del discorso moderno. Dove la sovrapposizione dello statuto repressivo e incrementativo della biopolitica appare, forse

[1] «La vita del diritto non coincide con la sfera naturale e con l'essenza della sua socialità, ma con i modi che lo qualificano come identità plurima. L'evento limite di un'estinzione del diritto non coinvolgerebbe pertanto l'uomo, ma le sue forme di soggettivazione», (NAPOLI, P. 341).

volutamente, irrisolto, dal momento che la domanda di fondo è relativa alla questione se nella normalizzazione biopolitica si possa intravede, neanche tanto in penombra, una pervasività dei dispositivi giuridico-normativi. A questo proposito è interessante riportare quanto Foucault afferma in *Sicurezza, territorio, popolazione*: «Io credo ... che occorra mostrare come il rapporto tra la legge e la norma indichi la presenza intrinseca, quindi fondatrice, in ogni imperativo legale, di una sorta di normatività che non può essere confusa, però, con ciò che ho cercato di qualificare con espressioni come procedure, procedimenti o tecniche di normalizzazione. Direi semmai il contrario: è vero che la legge si riferisce a una norma, e quindi che il ruolo e la funzione dell'operazione legale è codificare una norma, ma il problema che mi interessa è mostrare come si sviluppino delle tecniche di normalizzazione *a partire*, *al di sotto*, *ai margini* e persino *in opposizione* a un sistema imperniato sulla legge» (FOUCAULT 2005, P.50).

Questo implica l'esigenza di accostarsi allo studio del potere dal lato «meno giuridico del suo esercizio»[2]. Non interessa a Foucault indagare sull'origine e sul fondamento della sovranità, o meglio questo non è per lui sufficientemente esaustivo ai fini dell'individuazione delle dinamiche di potere: la riduzione delle analisi del potere al nesso legge/sovranità non dà conto delle complesse e articolate relazioni di potere; piuttosto è il nesso concettuale norma /disciplinamento/ normalizzazione in grado di squadernare le mille sfaccettature di un potere che tra gli altri si serve dell'apparato strumentale messo al servizio dal sistema giuridico. Tutto questo ha ancora più senso di fronte alla evidente crisi delle categorie politiche e giuridiche della modernità: lo Stato, in primo luogo, che con il suo apparato di categorie (confini, frontiere, cittadinanza, ordine ecc.) aveva svolto un ruolo ben preciso e inequivocabile; afferma, infatti, lo stesso Foucault in una conversazione con R. Lefort: «Un tempo lo stato poteva dire: "Vi darò un territorio", o vi garantisco che potrete vivere in pace all'interno delle vostre frontiere". Era il patto territoriale, e la garanzia delle frontiere era la grande funzione dello stato. Oggi la questione delle frontiere non si pone affatto. Quel che propone lo stato come patto al suo popolo è: "Sarete protetti". Protetti da tutto ciò che può essere incertezza, incidente, danno, rischio. [...] Lo stato che garantisce la sicurezza è uno stato obbligato a intervenire in ogni occasione in cui la trama della vita quotidiana è lacerata da un singolo evento eccezionale. Di colpo la legge non

[2] «Piuttosto che cercare di sapere dove e come si fonda il potere di punire all'interno della sovranità, ho cercato di vedere come effettivamente la punizione e il potere di punire prendevano corpo in alcune istituzioni locali, regionali, materiali, sia che si tratti del supplizio, sia che si tratti dell'imprigionamento all'interno del mondo insieme istituzionale, fisico, regolamentare e violento degli apparati effettivi di punizione. In altri termini, ho cercato di cogliere il potere nell'estremità sempre meno giuridica del suo esercizio» (FOUCAULT, 1998 P. 32).

è più adatta; improvvisamente sono necessarie queste specie di interventi, il cui carattere eccezionale, extra-legale, non dovrà più apparire come segno di arbitrio o di un eccesso di potere, ma al contrario come di una attenzione premurosa» (FOUCAULT, 2009 P. 71-72).

Il percorso di Foucault, come è noto, muove dall'analisi delle società disciplinari, e in questo caso è vero che la sua attenzione si concentra in particolare sui dispositivi repressivo-penalistici, finalizzati alla disciplina e alla creazione di «corpi docili» (FOUCAULT, 1993 PP. 147 e ss). L'esame, l'inchiesta, l'apparato sanzionatorio, la sorveglianza gerarchica non sono altro che strumenti che normalizzano mediante il disciplinamento. Ci troviamo comunque di fronte ad una concezione che denuncia del diritto un'accezione fortemente radicata e incentrata sulla dicotomia lecito-illecito: le discipline agiscono, sostiene Foucault, oltre questa netta dicotomia, il richiamo al *Panopticon* è inevitabile, come espressione di questa logica che segna un notevole scarto rispetto alle concezioni penalistico/repressive: «Il diritto penale concerne infatti – afferma Deleuze – ciò che è enunciabile in materia criminale: è un regime di linguaggio che classifica e traduce le infrazioni, che calcola le pene» (DELEUZE, 1987 P. 21); il modello disciplinare esula da questo linguaggio, ne viene interessato solo in parte: è trasversale rispetto ai sistemi e agli apparati di potere, rende il senso di una potere *senza sovrano* (Cfr. BOULLANT).

Gli strumenti delle discipline – scomposizioni, classificazioni, definizione delle sequenze, procedimenti di addestramento e controllo – finalizzati come afferma Foucault stesso a «separare il normale dall'anormale» (FOUCAULT, 2005 P. 50), manifestano di uno scarto, in fin dei conti non così marcato rispetto agli strumenti che il diritto stesso ha sempre utilizzato nell'adempimento della sua peculiare funzione di garanzia dell'ordine: la norma come separa il normale dall'anormale, così definisce nella logica giuridica il lecito dall'illecito. Normare significa per Foucault normalizzare, ma questa non è prerogativa esclusiva del diritto. Il modello sovranista pertanto, a nostro avviso, piuttosto che presentarsi nella lettura foucaultiana, come un modello inadeguato e superato, rappresenta *uno* specifico dispositivo tra tutti i dispositivi di potere. Infatti, la *legge* nei modelli disciplinari non sembra essere completamente esautorata dalla *norma*: l'esigenza di cogliere gli aspetti extra-giuridici del potere e, al contempo, la consapevolezza che la norma si affermi sempre più a spese della legge, non significa per Foucault che con l'affermazione delle società normalizzatrici venga meno la forza della legge oppure scompaiano le istituzioni giuridiche. La normalizzazione tende ad essere accompagnata da una sorprendente proliferazione dell'attività legislativa: i legislatori non si

sono mai espressi, nota Ewald, come nell'età del biopotere. La norma, dunque, non è opposta alla legge, ma all'istituzione della legge come esclusiva espressione del potere sovrano (EWALD P. 138)[3].

Il diritto si configura nella prospettiva - che Foucault vuole decostruire - come pretesa universale, generale, esso conseguentemente si serve di categorie tese a neutralizzare - inglobando il particolare nell'universale - ogni eccesso, ogni sforamento, ogni deviazione dalla norma. A questo Foucault oppone invece un'attenzione ai processi e ai dispositivi concreti che si pongono *oltre* il diritto, ma che lo attraversano e perciò lo determinano. Le discipline, in primo luogo, sono l'esempio eclatante di questa operazione di disaggregazione operata dal potere rispetto al diritto. Foucault sembra cogliere un punto di grande rilevanza per un percorso che voglia evidenziare un processo di *esternalizzazione* della riflessione intorno al giuridico e al rapporto con il potere. Ci sembra pertanto eccessivo accogliere le tesi che vedono opporre da parte di Foucault una radicale critica al diritto, in quanto istituzione, in quanto dispositivo finalizzato all'ordine giuridico, inteso come produttore di regole e direzione del comportamento degli individui.

Foucault in *Sorvegliare e punire* parla di "statalizzazione dei meccanismi delle discipline": lo stato si atteggia come *structure-relais* nella diffusione delle discipline attraverso i suoi apparati istituzionali, in primo luogo la polizia. Infatti, la società disciplinare, se da un lato si definisce come un *fuori* rispetto ai meccanismi dell'ordine giuridico-politico, allo stesso tempo subisce il loro condizionamento, dipendendo da essi: il dispositivo politico-giuridico rappresenta il *lato oscuro* delle discipline. Come Foucault stesso sottolinea, le discipline incrociano il diritto, si intersecano con i suoi dispositivi, ma allo stesso tempo rappresentano un *contro-diritto*. Alla istanza universalizzante, generalizzante del giuridico, che nel posizionamento *formale*- e pertanto astratto - da parte del diritto di soggettività simmetriche e irrelate tra loro, oppone un'attenzione al concreto e classifica, specializza i corpi, in primo luogo mediante processi di localizzazione e delocalizzazione, secondo norme medico-biologiche, ma anche dell'economia, dell'urbanistica: dei saperi, insomma, generalmente considerati estranei al sapere giuridico (LEGRAND PP. 69-70). Ma questo non deve indurre a pensare che le norme disciplinari siano «semplicemente la contraddizione "immobile" delle norme giuridiche. Esse sono un contro-diritto che entra nello stesso tempo nel merito del contenuto effettivo del diritto» (LEGRAND PP. 73-74): le discipline fungono da concretizzazione delle forme giuridiche;

[3] Ewald P. 138. Sulla legge che opera in modo conforme al biopotere cfr. (TADROS PP. 75-103).

attraverso il loro legame con il reale rendono il «contenuto effettivo e istituzionalizzato delle forme giuridiche». In sostanza: la prigione, sopra tutte, ma anche la scuola, la chiesa, la fabbrica nel porre uno scarto rispetto ai processi interni alla logica sovrana - inclusiva/esclusiva, basata sul nesso lecito/illecito - si ritrovano ad incrociare questo schema nel momento stesso in cui le norme disciplinari dividono, separano il normale dall'anormale, il malato dal sano e così via.

È solo a partire da *La volontà di sapere*, quando la prospettiva foucaultiana muta in direzione della biopolitica – dall'individuo alla popolazione – che si assiste a più marcate forme di regressione della legge di fronte alla norma, benché, come vedremo, ciò non ne comporta la *fine*, piuttosto significa il suo *adattamento*, il suo reinventarsi e riarticolarsi in procedimenti che devono fare i conti con diffuse e dislocate forme di potere.

Evidentemente qui il tema della sovranità, dell'unità statale, attorno al quale il razionalismo moderno aveva costruito il proprio progetto di ordine e di *reductio ad unum*, assurge a principale obiettivo polemico di una teoria che vuole svelare del diritto un'immagine, appunto razionalizzata, coerente e completa, espressione della forza legittima, gerarchicamente organizzata nella razionalità giuridica moderna (SENELLART, PP. 13-26). Un'analisi del potere che implica quella che Foucault ha chiamato «governamentalizzazione dello stato»: «lo stato – non più oggi che nel corso della sua storia – non ha mai avuto questa unità, questa individualità, questa funzionalità rigorosa e direi anche questa importanza. Dopo tutto forse lo stato non è che una realtà composita e un'astrazione mitizzata la cui importanza è molto più circoscritta di quel che si crede. Ciò che è importante per la nostra modernità, cioè per la nostra attualità, non è tanto la statalizzazione della società, ma quella che chiamerei la "governamentalizzazione dello stato"» (FOUCAULT, 2005 P. 89).

È noto come Foucault in quegli stessi anni invitasse la filosofia politica (e giuridica) a "tagliare la testa al re" (FOUCAULT, 1977 P. 15), un invito che nasceva dalla presa d'atto di un'ossessione - che aveva pervaso e pervadeva ancora il pensiero occidentale - nei confronti della figura secolarizzata del dio-sovrano legittimo (MARRAMAO, 1995 PP. 305-336). La logica sovranista, improntata sulla dialettica "far morire e lasciar vivere", viene per così dire smentita dalla logica biopolitica/governamentale, che risponde alla relazione "lasciar morire e far vivere". L'idea del potere come presa in carico della vita oscura la semplificazione di un potere, e dei suoi dispositivi, in termini di repressività e coercizione - e, conseguentemente, di un diritto che condanna, punisce, estromette – ed evidenzia, in contrasto, l'idea del carattere incrementativo, produttivo della biopolitica: dentro le forme di soggettivazione e

assoggettamento, dentro il dispositivo giuridico, gli individui contro una generalizzante e universalizzante *soggettività*, definiscono relazioni, dinamiche, processi che delimitano e *utilizzano* a loro volta il diritto. Si tratta di dinamiche che si affermano solo quando si assiste al ridimensionamento della «centralità di due riferimenti fondamentali del potere sovrano, come la *legge* e il *territorio*»[4].

LEGGE E NORMA; NORMATIVITÀ E NORMALIZZAZIONE

La non esclusività dei modelli, la sovrapposizione di logiche di segno opposto possono essere chiarite, a nostro avviso, se ci si sofferma su un punto nodale della riflessione di Foucault: il rapporto tra legge e norma; tra normatività e normalizzazione.

Un criterio di distinzione che, come ricordato sopra, Foucault esplicita con chiarezza già nel corso del 77-78; è qui che egli enuncia una critica diretta, particolarmente incisiva, benché portata avanti in modo secco, all'idea di normatività - il riferimento esplicito è al normativismo di Kelsen - in stretta connessione con l'idea della *legge* eteronoma, gerarchica, esterna rispetto ai destinatari. La *legge*, infatti, nel senso della normatività, prescrive un modello, anticipa i comportamenti, li definisce, li segna dentro gli schemi rigidi dell'obbligatorietà e della conformità: «Come procedono, in definitiva, la disciplina e tutti i sistemi legali? – si chiede Foucault –. Suddividendo le cose secondo un codice che è quello del lecito (*permis)* e del vietato (*défendu*). E all'interno di questi due campi si tratterà di specificare, di determinare esattamente ciò che è vietato e ciò che è permesso o, piuttosto, obbligatorio. In un simile schema, il sistema della legge svolge essenzialmente il ruolo di determinare le cose quanto più sono vietate. In fondo la legge dice: non fare questo, non fare quello ecc., cosicché il movimento di specificazione e determinazione nel sistema della legge si precisa sempre più là dove si tratta di impedire, di vietare» (FOUCAULT, 2005 P. 46)[5]: la *dipendenza* delle società disciplinari dal *codice* del diritto conferma il carattere di esteriorità, di trascendenza della norma, anche se in esse la norma stessa non è sempre e direttamente collegata con l'idea del divieto, della

[4] O. Marzocca, *Biopolitica, sovranità, lavoro. Foucault tra vita nuda e vita creativa*, in M. Galzigna (a cura di), *Foucault, oggi*, Feltrinelli, Milano, 2008, p. 233.

[5] «Un potere che ha il compito di occuparsi della vita avrà bisogno di meccanismi continui, regolatori, correttivi. … Non voglio dire che la legge scompaia, o che le istituzioni della giustizia tendano a sparire, ma che la legge funziona sempre più come una norma; e che l'istituzione giuridica s'integra sempre di più ad un continuum di apparati (medici, amministrativi, ecc.) le cui funzioni sono soprattutto regolatrici», (FOUCAULT, 1988, PP. 127-128).

coercizione, ma della prescrizione che regola e distingue il normale dall'anormale, gli inclusi dagli esclusi.

E' a questo proposito che Foucault suggerisce di distinguere tra *normation* e *normalisation*: le discipline *normano*, i dispositivi securitari *normalizzano*. In questi ultimi si assiste ad una completa inversione dell'idea di norma. La norma non è più legata ad un fondamento di trascendenza, come nei dispositivi sovrani e disciplinari; non è esteriorità, trascendenza (eteronomia), ma rinviene la propria costitutività nel tessuto autonormativo del sociale, in una dialettica di soggettivazione e assoggettamento che caratterizza i dispositivi di strutturazione della soggettività: siamo di fronte ad un radicale ripensamento della norma, attraverso l'apertura ad una logica immanentistica e, ciò nonostante, normativa: la vita produce norme nel suo continuo adattarsi e prodursi in forme diverse. La normalizzazione, perciò, si manifesta attraverso una logica *centrifuga*, una logica del "lasciar fare": gli spazi di azione si dilatano e si integrano tra loro a diversi livelli e secondo traiettorie plurali, pur sempre però dentro un quadro di gestione e di governo, meno diretto, meno esplicito, ma più pervasivo, efficace, *globale*; la norma non esclude, respinge. La sua intrinseca normatività si esplicita attraverso tecniche di intervento e trasformazione[6].

La norma si pone come elemento di riferimento imprescindibile per un'analisi relativa alle questioni della normalizzazione, del disciplinamento, del processo di legittimazione del potere e soprattutto delle sue dinamiche di esercizio finalizzate alla *produzione del reale*. Appare, a nostro avviso, evidente nel discorso foucaultiano - cui era già giunto Canguilhem (CANGUILHEM, 1998) - che, nelle pratiche sociali, normalizzazione, normalità e normatività si sovrappongono e si intersecano senza soluzione alcuna. Il momento descrittivo della norma

[6] Le tesi di Canguilhem sul *normale* e il *patologico,* come è noto, costituiscono un nodo centrale per la riflessione foucaultiana sulle norme: «Vorrei ... rinviarvi a un passo che potete trovare nella seconda edizione del libro di Canguilhem su *Le normal e le pathologique*. In questo testo, in cui si affronta la questione della norma e della normalizzazione, si trovano alcune idee che mi sembrano storicamente e metodologicamente feconde. Da un lato, il riferimento a un processo generale di normalizzazione sociale, politica e tecnica, che vediamo svilupparsi nel XVIII secolo, e che produce i suoi effetti nell'ambito dell'educazione, con le scuole normali; nell'ambito della medicina con l'organizzazione ospedaliera; e poi nell'ambito della produzione industriale, e senza dubbio alcuno, anche nell'ambito dell'esercito. ... Nello stesso testo cui faccio riferimento, trovate anche l'idea, a mio avviso, importante, che la norma non si definisca affatto nei termini di una legge naturale, ma a seconda del ruolo disciplinare e coercitivo che è capace di esercitare negli ambiti cui si rivolge. la norma, di conseguenza, è portatrice di una pretesa di potere. La norma non è un principio di intelligibilità, è un elemento a partire dal quale un determinato esercizio del potere si trova fondato e legittimato. Concetto polemico – dice Canguilhem. Forse si potrebbe dire politico. In ogni caso la norma porta con sé, al tempo stesso un principio di designazione e un principio di correzione. La norma non ha per funzione quella di escludere, di respingere. Al contrario, essa è sempre legata a una tecnica positiva di intervento e di trasformazione, a una sorta di progetto normativo». FOUCAULT, 2000 PP. 52-53).

viene, dunque, a confondersi con la sua dimensione prescrittiva, o ancor più, la produzione normativa (nel senso della normatività) definisce, determina, il senso della normalità e dell'anormalità, del lecito e dell'illecito.

Dalla trascendenza alla immanenza della norma, dunque. La norma non si configura come esteriore al suo campo di applicazione, ma è essa stessa a produrlo e «si produce essa stessa nel produrlo» (MACHEREY, 1989). Si tratta di riconoscere - contro ogni tentativo di ricomposizione organicistica e trascendente, appunto, della società e della politica, - una normatività intrinseca al vivente stesso. Macherey, riprende la definizione pascaliana di "*force de la vie*" proprio per sottolineare la separazione tra dimensione impositiva, trascendente e dimensione immanente della norma stessa: il potere governamentale nasconde e dissimula la tensione che la tecnica repressiva evidenzia.

In sintesi, possiamo dire, che la norma – in tutte le sue forme compresa la *Legge* - non si «radica nella struttura originaria dell'esistenza», ma è espressione di una normatività intrinseca alla società stessa e ai suoi dispositivi, pertanto il diritto non «coincide con la sfera naturale dell'uomo e con l'essenza della sua socialità, ma con i modi che lo qualificano come identità plurima. L'evento limite di una estinzione del diritto non coinvolgerebbe l'uomo, ma le sue forme di soggettivazione» (NAPOLI, 2022 PP. 340-341). Soggettivazioni che, come abbiamo appena visto, si pongono *dentro* e, al contempo, *fuori* del raggio d'azione della norma stessa, l'individuo, il soggetto, è prodotto da essa, ma a sua volta la modifica, la elabora: l'obiettivo di Foucault consiste nel «rifondare la questione del soggetto» - un soggetto che non è dato definitivamente, «ma che si costituisce all'interno stesso della storia, in ogni istante fondato e rifondato dalla storia»[7] per sganciarlo da ogni riferimento a *verità* trascendentali.

Il contributo di Foucault, solo per inciso, a differenti ambiti della teoria politica ci appare senz'altro evidente: la proliferazione degli studi culturali e post-coloniali, ma anche delle tesi che oggi ripensano la democrazia e la partecipazione, a partire dal peso di soggettività sociali e politiche emergenti, sembra particolarmente feconda sul piano del ripensamento dello statuto

[7] «Per due o tre secoli, la filosofia occidentale ha presupposto, in maniera esplicita o implicita, il soggetto come fondamento, come nucleo centrale di ogni conoscenza, come ciò nel quale e a partire dal quale la libertà si rivela e la verità può sbocciare […]. Attualmente, quando si fa storia – storia delle idee, della conoscenza o semplicemente storia – si fa riferimento a questo soggetto della conoscenza, a questo soggetto della rappresentazione come punto d'origine a partire dal quale la conoscenza è possibile e la verità appare. Sarebbe interessante provare a vedere come si produce, attraverso la storia, la costituzione di un soggetto che non è dato definitivamente, che non è ciò a partire dal quale la verità accade nella storia, ma un soggetto che si costituisce all'interno stesso della storia, e che è in ogni istante fondato e rifondato dalla storia. È verso questa critica radicale del soggetto umano attraverso la storia che bisogna dirigersi», (FOUCAULT, 1997P. 155).

del soggetto. Si tratta di linee di ricerca, che benché da posizioni, spesso in evidente contrapposizione con le tesi di Foucault ma ad esse complementari, si basano su una connotazione della soggettività sganciata da essenzialismi culturali e identitari, politici. Ancora più efficacemente la critica alle categorie giuridiche mostra tutta la sua utilità per una rilettura della teoria giuridico-politica alle prese oggi con la pluralizzazione e l'eterogeneità dei centri di potere, con il problema della forza e dell'ordine, con una sempre più evidente emergenza del momento fattuale e pratico del diritto che spingono appunto a riflettere con maggiore evidenza sulla immanentizzazione dei processi decisionali, rispetto a pretese formalistiche e universalistiche, difficilmente irrinunciabili da parte della stessa teoria giuridica alla ricerca comunque di certezze ormai da tempo con difficoltà perseguibili.

Benché le tesi di Foucault siano state spesso lette come il tentativo di superamento del giuridico, l'intenzione del pensatore francese, come è noto, sembra piuttosto di disarticolare un discorso che aveva appiattito il tema del potere e dei processi di soggettivazione sul discorso giuridico. Il monopolio del giuridico viene direttamente messo in discussione da Foucault, allo scopo di evidenziare altre forme, altre modalità di manifestazione del potere, o per meglio sottolineare una particolare articolazione delle relazioni di potere non riducibili alla formalizzazione (giuridica) del discorso moderno. L'argomentazione di Foucault potrebbe essere sintetizzata nel modo seguente: la lettura verticistica e coercitiva, che la modernità ci ha consegnato, ha significato una connotazione in termini ideologici della struttura giuridica, attraverso il suo sviluppo "formalistico", concretizzatosi nelle figure della persona giuridica, dei diritti, della sovranità stessa e così via.

Foucault ha indubbiamente il merito di rimettere in circolo il rapporto tra legge e norma; tra normatività e normalizzazione, attraverso una critica diretta all'idea di normatività (giuridica) in stretta connessione con l'idea della *legge* eteronoma, gerarchica, esterna rispetto ai destinatari.

Connotare nei termini appena descritti la relazione tra *legge* e norma, contribuisce a svelare un intrico non risolvibile tra governamentalità e potere sovrano. La governamentalità pur servendosi di dispositivi tradizionali tipici della sovranità, non fonda necessariamente, come d'altronde la sovranità stessa, esclusivamente sul diritto; piuttosto, come afferma Judith Butler, essa caratterizza azioni del potere che si collocano nell'ambito dell'extra-legalità, pur facendo riferimento, e ritornando, al diritto stesso come tattica di intervento. Non c'è identificazione - in modo specifico Butler si riferisce alla pratiche di "sospensione del diritto" che caratterizzano

gli "Stati d'eccezione" contemporanei (BUTLER, 2004) - tra lo stato e gli ambiti della sovranità e della governamentalità, ma entrambe agiscono in nome dello stato.

Si conferma quel carattere affermativo, positivo, quel tratto di protezione e incremento delle vite che connota i dispositivi governamentali e che si manifesta attraverso una relazione di ambivalenza tra accezioni negative e positive della biopolitica, tra logica incrementativa e conservativa. Una logica che coinvolge in particolare l'economia e la scienza, ma che trova conferma all'interno dello stesso dispositivo giuridico (che tra l'altro struttura con la scienza e l'economia alleanze significative); si affermano relazioni, dinamiche, processi che, sotto lo sguardo attento, normalizzante, della *legge* delimitano e *utilizzano* a loro volta l'ambito e i confini stessi del diritto, rimandando una sensazione di libertà e autonomia e al contempo di sicurezza, in definitiva di normalizzazione.

SOVRAPPOSIZIONE DI LOGICHE

Il discorso foucaultiano appare, a nostro avviso, utile per chiarire alcune dinamiche e processi che investono la normatività, oggi a quarant'anni dalla sua morte.

Si fanno sempre più evidenti, anche se in modo più complesso e problematico, modalità di dislocazione e pluralizzazione delle soggettività e dei poteri in una logica positiva, affermativa, produttiva; il soggetto di diritto (autonomo, libero, volontario) perde il suo ruolo di riferimento costante della normatività eteronoma e l'idea stessa di potere si definisce in termini nuovi, inediti. Si evidenziano, in altri termini, dinamiche di definizione di uno spazio giuridico non più assolutamente coincidente con quello fisso e rigido della normatività, ma con quello più aperto e indefinito delle prassi, del ruolo attivo delle persone, dei vettori plurali delle forme di *governance*.

Si tratta di modalità nuove, che se da un lato smentiscono l'appiattimento della norma sulla sua dimensione più strettamente repressiva, dall'altro, pur dentro una aspirazione formalistica, sistematica del discorso giuridico, evidenziano forme di potere diffuso, plurale che si determinano in una *dialettica* incessante di soggettivazione, normalizzazione e cura che connota la biopolitica incrementativa e produttiva, dentro una logica neoliberale fondata sul *lassaiz-faire.*

Questa normatività, che si colloca nella fragilità e nella porosità dei confini tra le varie sfere, a nostro avviso, non perviene sempre e comunque ad una qualche forma di ricomposizione autopoietica dei conflitti (come per Luhmann), né armonizza i suoi vettori discordanti,

recuperando una materialità della costituzione civile (come fa Teubner). Piuttosto determina una parzialità, sempre più evidente delle decisioni politico-giuridiche, dal momento che scaturisce da un posizionamento delle forze in campo diseguale e disomogeneo, forze che conquistano o negoziano rispetto ad altri spazi di affermazione anche essi diseguali: contrariamente a quanto affermano coloro che semplicisticamente vedono in queste forme di soggettivazione sociale e partecipativa una pratica orizzontale, democratica ed *egualitaria*. La precaria durata di queste forme di produzione del diritto rende peraltro troppo problematica tanto la loro visibilità che il loro consolidamento. Ma va detto, che, nonostante una presa di distanza da concezioni riduttivamente repressive e sanzionatorie del diritto stesso, queste teorie mantengono un nucleo *duro*, mediante il quale il diritto mantiene i propri caratteri ed esercita la propria influenza sui comportamenti - anche se non prevalentemente nelle forme della violenza repressiva - e definisce criteri riconoscibili, per quanto sempre più mobili e vaghi, della qualificazione giuridica come obbligante e prevedibile.

Dunque, anche se trasfigurata, la forza oggi non scompare affatto dal diritto. Piuttosto essa viene incorporata, *assorbita* dai dispositivi giuridici che la strutturano in un complesso di componenti eterogenei, culturali, di pratiche economiche, facendo sì che quei dispositivi costituiscano una costellazione di pressione e di indirizzo tutt'altro che insignificante, senza peraltro che spesso si possa individuare la sequenza della responsabilità e della decisione autoritativa, come era invece tipico nel diritto gerarchico e piramidale, addirittura impensabile senza il costante riferimento alla sanzione, alla coercizione, alla forza. In riferimento a quel diritto, da prospettive teoriche diverse, Kelsen, Olivecrona e Ross, avevano sostenuto la tesi certamente disincantata del "diritto come organizzazione della forza", mentre negli anni successivi, i *Critical Legal Studies*, avevano sottolineato con decisione la tematica del controllo sociale coercitivo e le pratiche della stigmatizzazione che la recrudescenza del diritto penale evidenziava.

Va tenuto presente che quelli sono anche gli anni dell'affermazione dello Stato sociale quando la funzione del diritto, in quanto "tecnica per il controllo sociale", si sviluppa proprio in direzione di una spiccata governamentalità biopolitica, e perciò non fa perno più solo nelle sanzioni negative: anzi il carattere distintivo dello Stato sociale del benessere è proprio la produzione di norme di incentivazione, strutturate in politiche pubbliche e sociali mirate alla promozione e *incremento* della vita dei cittadini. Questo processo che Bobbio, in quegli anni

definirà come il passaggio dalla *struttura* alla *funzione* nell'analisi del diritto[8], rende esplicito l'affermazione del lato governamentale, amministrativo e gestionale dello Stato, impegnato in una logica - che ormai possiamo identificare con quella economica, piuttosto che con quella politica - orientata alla ottimizzazione delle risorse produttive e alla gestione promozionale delle potenzialità del sociale. La forbice tra momento sanzionatorio e momento promozionale che già nella fase del Welfare è sbilanciata a favore della seconda funzione, si allarga ulteriormente nelle tecnologie politico-giuridiche neoliberali: mentre, però, molte disposizioni normative della *governance* trovano il loro momento sanzionatorio nella caduta di benefici, o nella diminuzione del credito sociale ed economico. Se la coercizione diretta si assottiglia, la funzione repressiva si sviluppa in modo sorprendente, attraverso il ricorso sempre più massiccio a interventi di emergenza e forme di militarizzazione anomala sotto il segno della polizia e dell'ordine interno. Questo può apparire solo relativamente sorprendente se ricordiamo che il principio che regge la governamentalità neoliberale sta nella produzione di libertà che aumentano il rischio e dunque che accrescono inevitabilmente gli apparati di sicurezza: più libertà – poiché la governamentalità può esplicarsi solo in regime di libertà generalizzata - e più sicurezza che diventa un tema ossessivo delle società divenute intanto meno sicure oppure percepite come tali[9]. E così resta valida l'osservazione che «nonostante sia evidente che un tentativo come quello del primo Kelsen di ridurre l'ordinamento giuridico alle sole norme che organizzano la forza, e dunque sottolinearne esclusivamente l'aspetto penalistico-sanzionatorio, non potesse che essere destinato al fallimento, l'appello realista alla consustanzialità della forza *nel* diritto resta molto significativo e non aggirabile» (CATANIA, 2008 P. 154).

Questo dispiegarsi degli apparati di controllo sui cittadini e di prevenzione e sicurezza nei dispositivi governamentali dichiarano una presenza diretta della forza che le visioni ireniche della società autoregolata e spontaneamente ordinata tendono ad occultare. Forza minacciata ed eventualmente esercitata a fini di sicurezza della vita, ma forza comunque che si aggiunge alla *forza* che la nuova normatività mostra di avere nel condizionare la vita delle persone,

[8] N. Bobbio, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto* (1965), Laterza, Roma-Bari, 2007 e Id., *Contributo ad un dizionario giuridico*, Giappichelli, Torino, 1994.

[9] Il tema dell'insicurezza è stato declinato in differenti prospettive nella letteratura recente, d'obbligo menzionare Bauman che ha centrato le sue ricerche dalla globalizzazione alla modernità liquida intorno al tema dell'insicurezza e della sua relazione ambivalente con la libertà, solo indicativamente (BAUMAN, 1999 e 2000); una ricostruzione dell'insicurezza come cifra dei diritti civili e sociali e del suo rapporto ambivalente con il rischio in CASTEL, 2004; il tema è spesso declinato in relazione al contesto urbano, (AMENDOLA, 2003, in particolare pp. 208-235 e DAVIS, 1999).

nell'indirizzarla verso le forme che sono più adatte ai criteri economici del mercato. Accanto ad una tendenza alla orizzontalità delle relazioni che rinviano alla autonomia e alle capacità autoregolative, si determina dunque una tendenza al *controllo* delle persone stesse: si tratta di «forme di effettività, di controllo sociale senza forza esplicita, di prassi regolata, forzata entro canalizzazioni non scelte, che viene assunta senza che i soggetti si sentano particolarmente repressi o oppressi» (CATANIA, 2008 P. 157); si tratta di un controllo finalizzato - nella emergenza di fattori plurali e esterni rispetto all'ordine e alla stabilità - alle promesse di sicurezza e di salvezza che i controllati sono indotti a condividere.

Abbiamo parlato di ambivalenza: proprio il tema della sicurezza - fortemente invocato dagli stessi soggetti che, al fine di essere più sicuri, saranno controllati - in una contraddizione solo apparente spinge verso una sovrapposizione di dispositivi che normalizzano lo stato di emergenza, lo fanno rientrare nella gestione quotidiana delle contingenze, su dispositivi paradossalmente *compatibili* con quelli, che invece esaltano la libertà di intrapresa, di innovazione, la deregolazione anche anarchica delle scelte individuali.

Le politiche di controllo rappresentano, infatti per molti versi, il tratto caratterizzante della nostra epoca a proposito delle quali si afferma un "nuovo senso comune penale" (Cfr. GARLAND, 2004; WACQUANT, 2000): di fronte alla sempre maggiore insicurezza generata da conflitti globali e locali e in particolare dalla presenza destabilizzante, *perturbante* e *vischiosa* degli stranieri (BAUMAN, 1999 P. 70), il diritto penale assurge a strumento principe nelle politiche di sicurezza. La sua connotazione in termini decisamente repressivi e sanzionatori, in luogo di una concezione riabilitativa della pena che aveva caratterizzato i sistemi di *welfare state*, evidenzia una segreta ispirazione dei sistemi neoliberali postfordisti: dove libertà e autoritarismo si legano profondamente. È ricca la casistica di esperienze improntate alla tolleranza zero e alla prevenzione del crimine attraverso le cosiddette pratiche di *controllo attuariale*: dove ciò che viene definito è il rischio rappresentato da settori di popolazione potenzialmente deviante; una definizione di tal genere in diritto penale scaturisce dalla statisticamente potenziale, ma non necessariamente effettiva, pericolosità di individui; pericolosità che viene definita a partire dalla loro appartenenza a determinati gruppi sociali, che *eccedono* la norma. Così l'emergenza si fa *eccezione permanente*: le politiche di tolleranza zero, i sistemi di *law and order*, tutte le questioni relative alla sicurezza globale segnano l'epoca attuale attraverso una sorta di propensione alla sospensione del giuridico. «Lo stato d'eccezione permanente - afferma Agamben - ha raggiunto oggi il suo massimo dispiegamento planetario.

L'aspetto normativo del diritto può essere così impunemente obliterato e contraddetto da una violenza governamentale che, ignorando, all'esterno, il diritto internazionale e producendo, all'interno, uno stato d'eccezione permanente, pretende tuttavia di stare applicando il diritto» (AGAMBEN, P. 111). [10].

Se poi, come diversi sociologi della devianza hanno dimostrato, si tiene conto che l'inasprimento delle tecniche di controllo, non corrisponde all'effettivo aumento di comportamenti devianti e criminali ma risponde ad ondate emotive direttamente dipendenti dai sistemi mediatici, allora risulta ancora con maggiore evidenza il carattere ideologico delle politiche securitarie a *tolleranza zero* nei confronti di chi viene connotato come diverso, altro, anormale. Si delinea un quadro in cui la *privatizzazione della sicurezza* rischia di riprodurre la situazione di conflitto permanente dello stato di natura hobbesiano: non però tra individui potenzialmente eguali tra loro, ma tra individui e gruppi di diseguali.

La gestione e riduzione dei rischi, il carattere essenzialmente punitivo della sanzione e la conseguente riaffermazione della pena detentiva, nonché la particolare enfasi posta sul ruolo della paura come emozione che legittima questo stato di permanente allarme, rappresentano alcune tra le coordinate che meglio descrivono il nuovo stato penale, lato oscuro della armoniosa *lex mercatoria*. Questo nuovo stato penale punisce le persone per quello che sono, piuttosto che per i reati che commettono - in questo senso Foucault invoca un nuovo Beccaria, a porre un limite illuminista alla deriva razzista: una reviviscenza cioè di politiche legate allo *status*, alla razza, che fanno parlare di un diritto penale della diseguaglianza.

Paradossalmente ad un indebolimento della sovranità statale sul versante politico e giuridico esterno e in ampi settori delle relazioni *interne*, corrisponde nel campo del diritto penale una radicalizzazione delle sue prerogative, che accompagnano la sua funzione governamentale. Prerogative, però, che esulano spesso l'ambito stesso del giuridico - inteso in senso stretto - a favore di interventi e decisioni, prese di volta in volta in nome della sicurezza, dell'ordine, del pericolo, della salute pubblica, per fronteggiare l'emergenza: la produzione normativa arretra di fronte alla decisione, la legge cede il passo alla pratica. E alla fine, il cedimento della legge al momento decisionale avviene dentro e a supporto di dispositivi che prendono in carico la vita biologica, gli individui come specie, e *decidono*, discriminando quanti saranno esclusi e quanti

[10] Naturalmente, sottolinea Agamben con l'attenzione rivolta a Schmitt, lo stato d'eccezione non rappresenta né un "fuori" né un "dentro" rispetto all'ordinamento giuridico, ma concerne una "soglia": dentro e fuori non si escludono, l'anomia, la sospensione del diritto, non sono irrelate rispetto al diritto stesso, all'ordine giuridico, (PP. 33-34).

inclusi, circoscrivendo così l'ambito tra ciò che deve stare dentro, protetto, controllato, omologato e ciò che va tenuto fuori e pertanto relegato negli ambiti della *anormalità* e della illegalità.

CONCLUSIONI

Il neoliberalismo, in conclusione, mostra tutte le sue ambiguità, nonostante l'incessante impegno per tenerle nascoste. Non è un caso che gli aspetti più violenti e autoritari vengono alla luce nei paesi a liberismo avanzato (vedi il caso dei due giovani italiani Falcinelli e Ilaria Salis, rispettivamente, maltrattati, torturati dalla polizia degli USA e dall'apparato giudiziario ungherese).

Già circa trent'anni fa, nel 1990, Deleuze nel *Post-scriptum sur le sociétés de contrôle* si era soffermato su questa ambivalenza di repressione e normalizzazione, su questo posizionamento tra disciplinamento e controllo: alle forme di normalizzazione dell'internamento disciplinare, sostiene, si affiancano, in direzione di un loro progressivo avvicendamento, forme di controllo "continuo" e "illimitato". I dispositivi disciplinari (la sorveglianza gerarchica, la sanzione normalizzatrice, l'esame) vengono rimpiazzati gradualmente da forme di controllo della popolazione che, dalla medicina all'economia, all'educazione permanente, attraverso dispositivi giuridici vecchi e nuovi, procedono nella direzione di un mutamento di paradigma.

Le nuove forme di controllo non escludono, per Deleuze, che ognuno sia «capace di rimuovere questa o quella barriera», sia capace cioè di *muoversi* liberamente, al contrario di quanto accade dentro i dispositivi di localizzazione e di esclusione delle discipline, ma il controllo, al contempo si fa più pervasivo, l'apparente e normalizzante *autonomia* dei singoli – per dirlo con un termine non proprio del lessico deleuziano – rompe i confini degli spazi della reclusione e dell'assoggettamento che caratterizzavano le discipline: «molti giovani pretendono stranamente di essere "motivati", richiedono stage e formazione permanente; sta a loro scoprire di che cosa diventeranno servi, così come i loro antenati hanno scoperto, non senza dolore, la finalità delle discipline» (DELEUZE, 2000 P. 241).

Così come, tra l'altro, già il sistema welfaristico aveva fondato sulla normalizzazione e sul controllo - attraverso cioè l'intromissione pervasiva e normalizzante dello Stato e del diritto nella vita delle persone - la garanzia e l'implementazione dei diritti sociali, aprendo allo stesso tempo, però, ambiti di resistenza, di controcondotta, di libertà. In definitiva Deleuze chiarisce come le società di *controllo* si affermano - nella ambivalenza dei propri dispositivi - tra normalizzazione 'post-disciplinare' e governamentale, nonché mediante la reviviscenza delle logiche sovraniste e legali (DELEUZE, 2000 P. 240): infatti, continua il filosofo francese: «i dispositivi hanno [...] come

componenti, linee di visibilità, di enunciazione, linee di forza, linee di soggettivazione, di fenditura, linee di incrinatura, di frattura che si intrecciano e si aggrovigliano tutte, e di cui le une ricostituiscono le altre o ne suscitano di nuove attraverso variazioni o addirittura mutazioni di concatenamento» (DELEUZE, 2007 P. 20).

Lo sfondo di questo scenario è, ovviamente, la già evocata pluralizzazione dei sistemi normativi e la trasformazione dei luoghi della decisione politico-giuridica nell'attuale quadro di verità bioeconomica, di verità autoaffermativa del mercato (BAZZICALUPO, 2006), di un mercato che, nelle sue dinamiche *anarchiche*, e *autonome*, è segnato comunque da *regole* e *vincoli* - il paradosso è solo apparente, ma dice invece di uno statuto dell'economico che vede delineare dentro di sé forme di autoaffermazione, percorsi autonomi, collocazioni eteronome, ma pur sempre sotto il controllo e l'indirizzo delle dure leggi del mercato -. Il diritto incorpora la vita perché si lega in modo eteronomo al codice del mercato che a sua volta, in questa fase bioeconomica del neoliberismo, dà forma alle vite, ai processi di soggettivazione delle persone che lavorano su sé stesse per rendersi adeguale al mercato, per essere con profitto imprenditori di sé stessi.

Il diritto, dunque, sembra non poter fare altro che «rincorrerlo [il mercato] e tutt'al più tentare di condizionarlo. In questo, precisamente, risiede il suo ruolo – tutt'altro che marginale, come è ovvio - ma molto diverso dall'assolutismo normativo con cui a volte lo si identifica» (ROSSI, PP. 37-38). Il *modello* - quello che Rossi chiam a "assolutismo normativo" e che noi abbiamo definito fin qui sovrano, piramidale, formale ecc. - non è più, perciò, in grado di tenere dentro le sue maglie strette (abituate a figure e soggetti *astratti e formali*) l'emersione di attori che meglio potremmo chiamare agenti di un contratto, *contraenti*. Costoro a fronte della «crescita esponenziale di negoziazioni di contratti, di accordi e arbitrati», spingono verso l'affermazione e la diffusione di tipologie giuridiche nuove, «la cui fonte è spesso l'accordo bilaterale o plurilaterale di tipo orizzontale, *privato*, nato dall'iniziativa di organizzazione parziali per dimensioni o per campo di azione, che si intersecano e si sovrappongono in modo, per lo *Stufenbau* moderno, incomprensibile» (CATANIA, P. 67 e 81).

Va naturalmente sottolineato che tutta la tradizione novecentesca del neoliberalismo ha costruito un dibattito incessante sul rapporto Stato/mercato. La teorizzazione dello *Stato forte*, a protezione del mercato, che suggellava in qualche modo un patto altrettanto forte tra liberalismo e autoritarismo, mostra che "il neoliberalismo non disdegna il diritto, al contrario" (DARDOT, GUÉGEN, LAVAL, SAUVÊTRE, P. 249). Ritornando da dove eravamo partiti all'inizio, possiamo perciò, concludere che «La guerra neoliberale non è unicamente né necessariamente militare; è trasversale a tutti i campi, a tutte le istituzioni e a tutti i discorsi. È eminentemente sociale, in quanto è un elemento costitutivo dei rapporti di potere, parte integrante delle forme di repressione esercitate

dai dominanti e delle forme di resistenza e di rivolta dei dominati. *Il diritto è allo stesso tempo terreno e strumento di guerra*» (DARDOT, GUÉGEN, LAVAL, SAUVÊTRE, P. 250).

BIBLIOGRAFIA

AGAMBEN, GIORGIO, *Stato d'eccezione,* Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

AMENDOLA, GIANDOMENICO, *La città postmoderna*, Laterza, Roma-Bari, 2003.

BAUMAN, ZYGMUNT, *La solitudine del cittadino globale* (1999), Feltrinelli, Milano, 2000.

BAUMAN, ZYGMUNT, *La società dell'incertezza*, il Mulino, Bologna, 1999.

BAZZICALUPO, LAURA, *Il governo delle vite*. *Biopolitica ed economia*, Laterza, Roma-Bari, 2006.

BOBBIO, NORBERTO, *Contributo ad un dizionario giuridico*, Giappichelli, Torino, 1994.

BOBBIO, NORBERTO, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto* (1965), Laterza, Roma-Bari, 2007.

F. BOULLANT, *Michel Foucault et le prisons*, Puf, Paris, 2003.

BUTLER, JUDITH, *Vite precarie*, Meltemi, Milano, 2004.

CANGUILHEM, GEORGES, *Il normale e il patologico* (1966), Einaudi, Torino, 1998.

CASTEL, ROBERT, *L'insicurezza sociale. che significa essere protetti?* (2003), Einaudi, Torino, 2004.

CATANIA, ALFONSO, *Metamorfosi del diritto*. *Decisione e norma nell'età globale,* Laterza, Roma-Bari, 2008.

DARDOT, PIERRE – GUÉGEN, HAUD – LAVAL, CHRISTIAN - SAUVÊTRE,PIERRE, *La scelta della guerra civile. Un'altra storia del neoliberalismo*. Meltemi, Milano, 2023.

DAVIS, MIKE, *Città di quarzo. Indagando sul futuro a Los Angeles* (1990), Manifestolibri, Roma, 1999.

DELEUZE, GILLES, *Foucault* (1986), Feltrinelli, Milano, 1987.

DELEUZE, GILLES, *Poscritto sulle società di controllo,* in *Pouparler*, Quodlibet, Macerata, 2000.

DELEUZE, GILLES,, *Che cos'è un dispositivo?* (1989), Cronopio, Napoli, 2007.

F. EWALD, *Norms, Discipline and the Law,* in *Representations*, n. 30, 1990.

FOUCAULT, MICHEL, *Microfisica del potere*, Einaudi, Torino, 1977.

FOUCAULT, MICHEL, *Sorvegliare e punire* (1975), Einaudi, Torino, 1993.

FOUCAULT, MICHEL, *La verità e le forme giuridiche* (1973), in *Archivio Foucault*, Feltrinelli, Milano, 1997.

FOUCAULT, MICHEL, *La volontà di sapere* (1976), Feltrinelli, Milano, 1988.

FOUCAULT, MICHEL, *Bisogna difendere la società* (1997), Feltrinelli, Milano, 1998.

FOUCAULT, MICHEL, *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-75)* (1999), Feltrinelli, Milano, 2000.

FOUCAULT, MICHEL, *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)* (2004), Feltrinelli, Milano, 2005.

FOUCAULT, MICHEL, *La strategia dell'accerchiamento. Conversazioni e interventi 1975-1984*, a cura di S. Vaccaro, duepunti, Palermo, 2009.

FOUCAULT, MICHEL, *La società punitiva. Corso al Collège de France (1972-73)*, Feltrinelli, Milano, 2016.

GARLAND, DAVID, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nella società contemporanea* (2001), il Saggiatore, Milano, 2004.

LEGRAND, STÉPHANE *Les normes chez Foucault*, Puf, Paris, 2007.

MACHEREY, PIERRE, *Pour une histoire naturelle des normes*, in AA.VV., *Michel Foucault philosophe*, Seuil, Paris, 1989.

MARRAMAO, GIACOMO, *Dopo il Leviatano. Individuo e comunità nella filosofia politica,* Giappicheli, Torino, 1995.

MARZOCCA, OTTAVIO, *Biopolitica, sovranità, lavoro. Foucault tra vita nuda e vita creativa*, in M. Galzigna (a cura di), *Foucault, oggi*, Feltrinelli, Milano, 2008.

NAPOLI, PAOLO, *Le arti del vero. Storia, diritto e politica in Michel Foucault*, La città del sole, Napoli 2002.

ROSSI, GUIDO, *Il gioco delle regole*, Adelphi, Milano, 2006.

SENELLART, MICHEL, *Michel Foucault: "governamentalità" e ragion di Stato*, in S. Chignola (a cura di), *Governare la vita. Un seminario sui corsi di Michel Foucault al College (1977-1979)*, ombre corte, Verona, 2006.

TADROS, VICTOR, *Between Governance and Discipline: The Law and Michel Foucault*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, n. 1, 1998, pp. 75-103.

WACQUANT, LOIC, *Parola d'ordine: tolleranza zero. Le trasformazioni dello stato penale nella società neoliberale* (1999), Feltrinelli, Milano, 2000.

Sobre o autor:

Antonio Tucci
Professore Ordinario (Scienze giuridiche): Università degli Studi di Salerno: Fisciano (SA), IT. PhD "Filosofia e teoria giuridica, sociale e politica": Università degli Studi di Napoli Federico II: Napoli, Campania, IT. Laurea in Scienze politiche: Università degli Studi di Salerno: Fisciano (SA), IT.
Università degli Studi di Salerno
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8395-7523
E-mail: a.tucci@unisa.it